



CITTA' DI BRUGHERIO

(Provincia di Monza e della Brianza)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA SAN GIOVANNI BOSCO A BRUGHERIO – PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA.

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente affidamento ha per oggetto la gestione dei diversi impianti sportivi in cui è articolato il Centro Sportivo Comunale sito in via San Giovanni Bosco a Brugherio (come da planimetria in allegato 1). Il Centro Sportivo di via San Giovanni Bosco è un bene patrimoniale del Comune di Brugherio di interesse pubblico funzionalmente vincolato alla pratica di attività motorie, agonistiche o amatoriali, ma anche ricreative e sociali legate al benessere psicofisico della persona, e viene messo a disposizione prioritariamente di organismi sportivi locali riconosciuti dal Coni e di scuole locali per svolgere attività sportiva agonistica, dilettantistica, di avviamento o a favore di disabili, disagiati e anziani, nonché attività ricreative e sociali compatibili con l'attività principale dell'impianto e nel rispetto delle prescrizioni della normativa di settore e dell'agibilità dell'impianto stesso.

Sono ammesse alla gara le imprese in possesso dei requisiti riportati sul disciplinare di gara.

Art. 2 - CONSISTENZA DELL'IMPIANTO

Il compendio immobiliare oggetto del presente bando, che ha subito un importante intervento di manutenzione straordinaria, è così articolato:

- n. 2 campo da calcio a 11 in erba naturale.
- n. 1 campo da calcio a 11 in erba sintetica
- n. 3 tribune
- n. 1 pista d'atletica omologata per le attività ufficiali della Federazione Italiana Atletica leggera
- n. 1 campo da calcio a 5 in erba sintetica coperto da un tendone pressostatico rimovibile
- n. 1 campo polifunzionale (calcio a 5, tennis, pallavolo, basket) coperto da un tendone pressostatico rimovibile
- n. 2 campi da tennis in terra rossa coperti da una struttura lamellare fissa
- n. 1 campo da tennis in sintetico scoperto
- n. 18 spogliatoi riservati ad ambiti e categorie specifiche (calcio, atletica, tennis, arbitri, privati ecc).
- locali: sale caldaie e impianto termico, magazzini, segreteria, infermeria e palestra-sala pesi, bagni

Per un elenco dettagliato degli impianti sportivi in cui è articolato il Centro, delle loro misure, caratteristiche e dell'opera di riqualificazione avvenuta nel 2015 si fa riferimento alla Relazione Tecnica allegata (allegato 2) al presente capitolato, quale parte integrante.

La mancata suddivisione in lotti è giustificata dalla natura e la consistenza dei servizi oggetto di gara (rubricati all'art. 7) rispetto ai quali è utile trovare un soggetto unico di coordinamento, per evitare la moltiplicazione degli interlocutori dell'amministrazione comunale stessa, essendo già in corso contratti per la manutenzione ordinaria e straordinaria del Centro sportivo, per la manutenzione del verde e la cura dei campi in erba naturale, per la gestione della piscina comunale, del bar di via San Giovanni Bosco, del Ristorante in Via Aldo Moro tutti insistenti sulla stessa area.



CITTA' DI BRUGHERIO

(Provincia di Monza e della Brianza)

Art. 3 – DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA TECNICA – RIPEZIONE SERVIZI ANALOGHI

L'appalto avrà durata di 12 mesi dalla data di consegna del servizio che inizierà presumibilmente dal 01 febbraio 2023 al 31 gennaio 2024.

L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipulazione del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale.

La stazione Appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o di necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipula del contratto.

Al termine del periodo contrattuale, l'appalto scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora, fatta salva la facoltà, per necessità della Stazione appaltante, di ricorrere a proroga tecnica, ossia prorogare il contratto in essere per la durata massima di 6 (sei) mesi, per la necessità di concludere il procedimento contrattuale per un nuovo affidamento della gestione.

Durante tale periodo di proroga contrattuale saranno applicati gli stessi prezzi, patti e modalità previsti dal relativo contratto in essere, senza che l'impresa possa vantare alcun compenso aggiuntivo

In caso di passaggio di gestione ad altro appaltatore alla scadenza naturale, ovvero in caso di risoluzione o recesso dal contratto, l'appaltatore uscente dovrà garantire le operazioni necessarie al regolare passaggio di consegne dei servizi, assicurando la continuità degli stessi. In caso di mancato rispetto della presente disposizione, l'Amministrazione Comunale si riserva di trattenere a titolo di penale la garanzia definitiva, fatta salva la richiesta di ulteriori danni

La Stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà, alla scadenza del contratto, di ricorrere alla opzione di ripetizione di servizi analoghi, alle stesse condizioni contrattuali del contratto in scadenza, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016. Tale opzione potrà essere esercitata a seguito di scelta discrezionale della stazione appaltante e compatibilmente con il quadro normativo vigente al momento della ripetizione.

Qualora siano esercitate entrambe le facoltà ed opzioni sopra enunciate, compresa l'eventuale proroga tecnica di massimo 6 (sei) mesi, l'importo complessivo dell'appalto ai sensi dell'art 35 c. 4 ammonta a € 132.375,00= escluso IVA al 22% oltre oneri per la sicurezza da interferenze per € 750,00=

Art. 4 – VALORE ECONOMICO DELL'APPALTO

Il valore economico massimo del contratto, IVA di legge esclusa, e che costituisce l'importo soggetto a ribasso di gara, è pari ad € 52.950,00 oltre oneri per la sicurezza da interferenze per € 300,00 e IVA al 22% (pari ad € 11.715,00) per il periodo di 12 mesi.

L'impresa dovrà svolgere integralmente il servizio oggetto dell'appalto, indicato nel presente capitolato all'art. 1.



CITTA' DI BRUGHERIO

(Provincia di Monza e della Brianza)

Art. 5– PROCEDURE DI GARA - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di gara per l'affidamento del Servizio in oggetto è disciplinata dalle disposizioni della L.R. 27 del 14/12/2006 e D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nelle parti applicabili e viene indetta dall'Ente a seguito dell'esecutività della relativa Determinazione Dirigenziale a contrarre. La gara sarà esperita mediante procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della L.R. n. 27 del 14/12/2006, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La Commissione aggiudicatrice, composta ai sensi di legge, aggiudicherà il Servizio secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. applicando le formule indicate nel Bando-Disciplinare di gara.

Per la valutazione delle offerte la Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti, ripartiti come diseguito indicato:

- offerta tecnica: punteggio totale massimo pari a 80 punti;
- offerta economica: punteggio totale massimo pari a 20 punti.

Nel Bando -Disciplinare di gara vengono fissati i criteri ed i sub criteri per l'assegnazione dei vari punteggi.

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, fatta salva in ogni caso la facoltà per l'Ente di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti economicamente vantaggiosa o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di parità di punteggio complessivo la gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio per l'offerta tecnica.

Art.6 - PRINCIPI GENERALI DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio di gestione del Centro Sportivo comunale si ispira alle seguenti condizioni

6.1 Valorizzazione della pratica sportiva

Finalità dell'affidamento è la valorizzazione degli impianti del Centro Sportivo Comunale come luoghi di diffusione della pratica sportiva e di aggregazione sociale per il benessere psicofisico. A tale scopo l'utilizzazione degli impianti dovrà essere opportunamente incentivata, anche promuovendo attività e manifestazioni ricreative e per il tempo libero complementari, che andranno preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale. La gestione non potrà essere effettuata per altro scopo, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune proprietario con idoneo provvedimento scritto.

6.2 Qualificazione del personale

Il gestore, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare l'impiego di personale qualificato, competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale nei confronti di tutte le tipologie di utenti, fornendo a tutti gli operatori opportune istruzioni.



CITTA' DI BRUGHERIO

(Provincia di Monza e della Brianza)

6.3 Tutela del bene pubblico

L'utenza dovrà essere sensibilizzata ad un uso rispettoso degli ambienti e all'uso parsimonioso delle risorse energetiche.

6.4 Qualità del servizio

Dovrà essere garantita una costante flessibilità operativa, perseguendo, nelle strutture e nell'organizzazione, la qualità del servizio, osservando i seguenti fattori: celerità, semplificazione delle procedure, trasparenza, obiettività ed equità.

Art. 7- SERVIZI OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento comprende i seguenti servizi:

- apertura e chiusura, custodia e predisposizione degli impianti del centro in modo idoneo a rendere possibile lo svolgimento delle attività e sorveglianza dell'intero complesso del Centro Sportivo Comunale per tutto l'orario di funzionamento del Centro sportivo, indicato nell'art. 8 del presente capitolato;
- custodia delle chiavi della struttura, degli spogliatoi, dei singoli impianti e delle relative attrezzature;
- vigilanza sulle attività e gli utenti durante il periodo di permanenza all'interno degli impianti e controllo del corretto uso da parte degli utilizzatori;
- gestione amministrativa ed organizzativa delle prenotazioni dei campi di calcio e polifunzionali, tennis e atletica, fatte salve le fasce orarie indisponibili per pratica sportiva delle associazioni convenzionate con il Comune di Brugherio, compresa la gestione e l'assegnazione degli spogliatoi, e la gestione dei magazzini;
- la gestione e l'assegnazione degli spogliatoi nelle fasce orarie assegnate alle associazioni convenzionate con il Comune di Brugherio;
- attivazione di un servizio on line di prenotazione dei campi nelle fasce disponibili e rendicontazione degli utilizzi; il sistema proposto dovrà prevedere delle credenziali da fornire alla stazione appaltante per consultare le informazioni presenti e non dovrà prevedere alcun tipo di onere per la stazione appaltante, sia diretto che indiretto.
- pulizia di tutti i locali e gli impianti di cui all'art. 2 del presente capitolato, e delle aree scoperte di pertinenza in modo tale da consentire l'uso costante dei medesimi in un idoneo stato d'igiene e decoro; a tal fine si precisa che sono da considerare minime le prestazioni di:
 - ✓ spazzatura e lavaggio delle superfici pavimentate, pulizia di servizi igienici e docce, affinché siano sempre in perfetto stato all'utilizzo;
 - ✓ pulizia accurata e disinfezione settimanale dei servizi igienici compreso rubinetterie, sanitari, pavimenti, rivestimenti, specchi ecc. con liquido disinfettante ad alto potere germicida/battericida con effetti duraturi nel tempo;
 - ✓ pulizia e lavaggio delle superfici vetrate, affinché siano sempre in perfetto stato;
 - ✓ raccolta dei rifiuti nei locali e nelle aree di pertinenza e loro smaltimento nel rispetto delle disposizioni comunali impartite; corretta raccolta differenziata dei rifiuti e controllo di regolarità ed efficacia in merito al rispetto delle regole da parte di tutti i fruitori del centro.
 - ✓ cura, ordine e pulizia dei locali adibiti a deposito di macchinari, attrezzature, materiali e prodotti per le pulizie;
 - ✓ fornitura dei prodotti di consumo relativi alle pulizie e alle attività garantite dall'affidatario;
 - ✓ sostituzione e/o l'integrazione dei dispenser per carta igienica, asciugamani e sapone.



CITTA' DI BRUGHERIO

(Provincia di Monza e della Brianza)

- controllo di regolarità ed efficacia in merito agli interventi sulle aree verdi (irrigazione, semina, manutenzione e taglio dell'erba) e al montaggio/smontaggio stagionale dei palloni pressostatici;
- riscossione dei canoni per l'utilizzo delle strutture, determinati in base alle tariffe in corso stabilite dall'Amministrazione Comunale e rinvenibili sul sito del Comune di Brugherio nella sezione dedicata allo Sport, secondo le modalità riportate nell'articolo 10 del presente capitolato;
- attività di informazione e promozione del servizio di prenotazione degli impianti sia mediante canali tradizionali sia mediante canali web;
- verifica dei requisiti soggettivi degli utenti che chiedono di usufruire delle strutture;
- stipula delle polizze assicurative di cui al successivo articolo 19;
- pagamento di oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento della struttura sportiva nonché l'acquisizione di tutte le autorizzazioni amministrative obbligatorie per legge e funzionali alla regolare conduzione dell'impianto ed allo svolgimento di qualsivoglia attività;
- consegna al Comune, con cadenza annuale, di una relazione sulle attività dell'impianto corredato di un rendiconto economico-finanziario;
- altri servizi aggiuntivi o migliorativi oggetto di attribuzione di punteggio nell'offerta tecnica del presente bando.
- Supporto alle associazioni operanti all'interno del centro sportivo nello svolgimento della propria attività (ad esempio supporto al montaggio e smontaggio attrezzature durante i campi estivi)
- Gestione prenotazioni da parte delle scuole del territorio se non già convenzionate con il Comune, in base alle prenotazioni dei privati e al calendario di manutenzione campi
- Cura del locale infermeria, consegnato già predisposto, a regola con il materiale di primo soccorso necessario (garze, bende, ghiaccio) e sostituzione materiale di consumo con reintegro materiale cassetta primo soccorso
- Segnalazioni tempestive di interventi di manutenzione da effettuare, con relazione mensile degli interventi eseguiti e ancora da eseguire
- controllo di regolarità ed efficacia in merito agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati con tempestiva segnalazione all'ufficio Sport

Art. 8– PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE

La programmazione delle attività sportive e ricreative del Centro Sportivo di Brugherio deve contemperare le esigenze delle società e associazioni sportive locali con le esigenze di privati cittadini e gruppi nonché di associazioni e società sportive locali e non locali che ne facciano richiesta per usi non già oggetto di specifica convenzione con il Comune di Brugherio, tenendo conto del fatto che l'orario di funzionamento del Centro Sportivo Comunale è fissato dall'amministrazione comunale tra le ore 9.00 e le ore 23.00 di ciascun giorno della settimana, da lunedì a domenica.

Entro il 15 luglio di ogni anno, il Comune comunica all'affidatario il piano di utilizzo per la stagione sportiva immediatamente successiva da parte di società ed associazioni locali che ne abbiano regolarmente fatto richiesta entro il 30 giugno, ad esclusione di quelle attività dipendenti da calendari che, alla data del 30 giugno, siano ancora in corso di definizione in quanto in attesa di convalide da parte delle Federazioni o di calendari sovra territoriali. Per tali attività il Comune trasmette la relativa programmazione entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui i calendari predetti siano stati resi ufficiali, così da consentire al gestore del Centro sportivo di programmare la stagione



CITTA' DI BRUGHERIO

(Provincia di Monza e della Brianza)

sportiva per i privati o per le società non convenzionate con il Comune di Brugherio.

Resta inteso che nel corso dell'anno l'Amministrazione può formulare eventuali proposte di modifica e/o di integrazione del suddetto programma, come ad esempio nel periodo estivo, dove alcuni impianti del Centro Sportivo Comunale possono essere riservati per le attività del Centro estivo comunale rivolto a bambini e ragazzi.

All'inizio della stagione sportiva, quindi, il programma dettagliato di utilizzo dovrà indicare gli orari di apertura dell'impianto sportivo e gli orari riservati al pubblico, articolati in modo da garantire sempre e favorire al massimo il servizio sul territorio comunale. In sede di offerta tecnica, il candidato gestore potrà suggerire un'ipotesi oraria migliorativa, con ampliamento della fascia oraria di apertura o diversa distribuzione nell'arco della settimana.

Sarà infatti oggetto di valutazione tecnica la disponibilità dell'affidatario a diminuire quanto più possibile:

- l'eventuale chiusura estiva, che può essere al massimo di 2 (due) settimane all'anno nel mese di agosto;
- l'eventuale chiusura, anche parziale, in giorni festivi quali 1° gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, 25-26 dicembre, 1° novembre e 8 dicembre.

In mancanza di un'indicazione formale, il Centro si intende aperto tutto l'anno.

Al fine della verifica dell'attuazione della proposta di gestione presentata, l'affidatario trasmette all'Amministrazione, entro il 30 settembre di ogni anno, relazione analitica relativa all'utilizzo dell'impianto sportivo nell'anno sportivo precedente con annesso rendiconto economico-finanziario.

Art. 9 – PROMOZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E UTILIZZO DELL'IMPIANTO

L'affidatario si obbliga, compatibilmente con il programma di cui al precedente art. 8, a promuovere ed organizzare le diverse attività e le iniziative che risulteranno opportune ad incrementare quanto più possibile la fruizione e l'utilizzo, da parte del pubblico, dell'impianto sportivo, facendo anche proposte migliorativesia di tipo tecnico sia di tipo gestionale.

Art. 10 - TARIFFE

Le tariffe da richiedere agli utilizzatori per l'utilizzo privato dei campi di calcio, polifunzionali e tennis nelle ore non richieste dalle società sportive, rinvenibili sul sito del Comune di Brugherio nella sezione dedicata allo Sport, sono stabilite dalla Giunta Comunale. Per l'anno 2022 la delibera di riferimento è la n. 33/2022. valida sino ad approvazione di nuova e diversa deliberazione, che verrà comunicata all'affidatario

La mancata applicazione delle tariffe è considerata negligenza e grave inadempienza ed è causa di rescissione contrattuale.



CITTA' DI BRUGHERIO

(Provincia di Monza e della Brianza)

Art. 11– MODALITA' DI RISCOSSIONE TARIFFE

I canoni per l'utilizzo delle strutture di cui al precedente articolo 10 sono di esclusiva pertinenza del Comune di Brugherio; per tale motivo, l'appaltatore incaricato della loro riscossione assume la qualifica di agente contabile riscuotitore, sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti; in particolare sarà tenuto alla resa annuale del conto, utilizzando i modelli di cui al D.P.R. 194/1996.

Il Comune consegnerà all'appaltatore un bollettario madre – figlia, che dovrà essere utilizzato per rilasciare ricevuta di ogni singola riscossione; con cadenza mensile, l'appaltatore verserà alla Tesoreria Comunale Banca Intesa – Filiale di Brugherio il ricavato delle riscossioni, indicando al Tesoriere medesimo la seguente casuale: *“riscossione canoni Centro Sportivo Comunale via San Giovanni Bosco, periodo dal al___”*.

In aggiunta al pagamento in contanti sarà possibile eseguire la riscossione tramite un POS fornito dal Servizio tesoreria, non appena disponibile.

Art. 12 – CORRISPETTIVI

1. All'affidatario per la corretta esecuzione del servizio in appalto, sarà erogato un corrispettivo annuo di € 52.950,00 (IVA esclusa) salvo ribassi offerti in sede di gara, dietro presentazione di n. 12 fatture mensili di pari importo, suddividendo l'offerta economica presentata in gara dall'appaltatore, a seguito delle verifiche effettuate in ordine alla corretta gestione dell'impianto e del servizio e previa presentazione di un prospetto riepilogativo delle riscossioni effettuate per conto del Comune di Brugherio in base agli utilizzi dei campi da calcio e polifunzionali, atletica e tennis e di una breverelazione sulle eventuali criticità gestite nel corso del relativo periodo. Anche gli oneri di sicurezza, non oggetto di offerta di ribasso, dovranno essere fatturati mensilmente, in aggiunta al corrispettivo del servizio.
2. Le fatture, intestate al Comune di Brugherio, dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e riportare oltre al Codice Unico Ufficio, gli estremi degli atti di affidamento comunicati ovvero C.I.G., numero di determina d'impegno spesa e numero di impegno spesa; in ottemperanza a tale disposizione, il Comune di Brugherio non accetterà fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato previsto dal predetto decreto. Il Comune di Brugherio, a seguito dell'approvazione della Legge di stabilità del 2015 (articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190) provvederà direttamente al versamento all'Erario dell'IVA relativa; a tal fine le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione *“scissione dei pagamenti”*.
3. Sull'importo della singola fattura verrà effettuata una trattenuta dello 0.5% secondo quanto previsto dall'art. 30 c.5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. che sarà svincolata solo in sede di liquidazione finale, previa verifica finale del DURC ON LINE attestante la regolarità contributiva.
4. In applicazione di quanto previsto dal D.lgs. 231/02 il pagamento dei corrispettivi dovuti dall'Amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore, previa acquisizione d'ufficio del DURC valido attestante la regolarità contributiva, avverrà entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura.



CITTA' DI BRUGHERIO

(Provincia di Monza e della Brianza)

5. Il Comune, in relazione alla puntuale osservanza delle prescrizioni e condizioni dettate per la conduzione dell'appalto, ha facoltà di sospendere i pagamenti all'Impresa aggiudicataria qualora siano state contestate inadempienze sino a quando la stessa non si adegui agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente Capitolato e dal contratto.
6. In caso di irregolarità contributiva i termini di pagamento di 30 giorni saranno sospesi in attesa di verifica ai sensi della vigente normativa.
7. In caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute dall'appaltatore al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento attiverà gli interventi sostitutivi prescritti dalla normativa vigente; decorso infruttuosamente il termine di adempimento assegnato, la Stazione Appaltante provvederà a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto.

Art. 13 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'affidatario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e delle malattie professionali assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, qualora ne abbia, nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti da ogni C.C.N.L. applicabile, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento del servizio, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Eventuali risarcimenti nei confronti dei lavoratori dipendenti derivanti da inadempienza al C.C.N.L. e/o da infortuni rimangono a carico della ditta aggiudicataria.

L'affidatario dovrà fornire entro la data di stipula del contratto la dichiarazione di regolarità contributiva (DURC), se necessaria.

Ai sensi dell'art.3 L.13.8.2010 n.136, come modificato dalla L. 17.12.2010 n. 217, tutti i flussi finanziari relativi al contratto in oggetto dovranno essere registrati su un conto corrente dedicato e comunicato all'Ente entro la data di stipula del contratto.

L'affidatario della gestione ha l'obbligo di prendere in consegna la struttura sportiva nello stato di fatto in cui si presenta ed attivare tutti i servizi contemplati dal presente disciplinare di gara e dai relativi allegati entro il termine di 10 giorni dalla data della stipula del contratto.

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per la gestione del Centro Sportivo Comunale previsti nel presente atto sono a carico dell'affidatario senza che egli abbia a pretendere nulla oltre a ciò che è stabilito nel presente capitolato al Comune di Brugherio.



CITTA' DI BRUGHERIO

(Provincia di Monza e della Brianza)

Art 14 - SOPRALLUOGO

Il **sopralluogo** sulle aree ed immobili oggetto dell'appalto è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Le visite per il **sopralluogo** dovranno essere prenotate esclusivamente a mezzo PEC - oppure tramite la funzionalità "Comunicazioni della procedura" presente in SINTEL entro il termine delle **ore 12:00 del giorno 25/11/2022**.

A tutti i richiedenti verrà comunicato, con le stesse modalità utilizzate per la richiesta, la data e le modalità di ritrovo per la visita assegnata. Tale termine è indifferibile.

Ai fini del sopralluogo, si precisa che ciascun soggetto delegato potrà rappresentare soltanto un'impresa concorrente (singola o associata), pena l'esclusione di tutte le imprese che, nell'ambito della presente procedura, avranno incaricato il medesimo soggetto ad effettuare il sopralluogo nell'interesse di diversi partecipanti. Il sopralluogo potrà essere effettuato dal titolare, dal socio amministratore, dal procuratore o da altro soggetto munito di apposita delega da parte del concorrente.

La stazione appaltante, quindi, effettuata la presa visione, rilascerà attestazione di avvenuto sopralluogo all'operatore economico, che dovrà allegarla alla documentazione amministrativa.

Sono esentate dall'obbligo di sopralluogo **le società ed associazioni sportive già presenti nel Centro sportivo purché titolari di assegnazione di spazi conferiti direttamente dal Comune di Brugherio** nel triennio 2020-2022; in questo caso, al fine della partecipazione ed ammissione alla gara, l'operatore economico **dovrà dichiarare**, nella domanda di partecipazione/documentazione amministrativa, ai sensi del D.LGS 445/2000, di avere piena conoscenza del Centro Sportivo, della collocazione degli immobili, della dimensione e della condizioni dei locali.

Art. 15 - RESPONSABILE DELL'APPALTO E SEDE OPERATIVA

1. All'atto dell'avvio dei servizi, l'aggiudicatario comunicherà all'Amministrazione aggiudicatrice il nominativo del Responsabile dell'Appalto, referente unico per tutta la durata del contratto della totalità dei servizi da erogare. Tale figura dovrà avere competenze gestionali e organizzative e autonomia decisionale sulla gestione del servizio. Assolverà a funzioni di interfaccia per tutti gli aspetti operativi dell'organizzazione del servizio sul territorio, della gestione quotidiana del personale, di partecipazione alle fasi di programmazione e di verifica del servizio.

2. Per poter garantire l'assolvimento del ruolo prescritto il responsabile dell'appalto dovrà essere reperibile telefonicamente durante lo svolgimento del servizio e comunque in tutto l'arco orario di apertura del Centro Sportivo Comunale dalle ore 9.00 alle ore 23.00; dovrà garantire di potersi presentare alla Sezione Sport del Comune di Brugherio entro 24 ore quando richiesto ed entro la giornata stessa in casi di motivata urgenza. Il nominativo, la sede operativa e il numero telefonico di reperibilità dovranno essere comunicati alla sezione Sport almeno cinque giorni prima dell'inizio del servizio. Tutte le comunicazioni circa l'ordinaria gestione interverranno tra detto referente ed il Direttore dell'esecuzione nominato dall'amministrazione comunale.

Art. 16 - CONTROLLI SUL SERVIZIO

Le prestazioni svolte dall'aggiudicatario saranno sottoposte alla verifica e al controllo da parte dell'Ente, al fine di assicurare la buona esecuzione del servizio appaltato. Pertanto, il Dirigente del



CITTA' DI BRUGHERIO

(Provincia di Monza e della Brianza)

Settore competente o Rup, nell'esercizio della propria attività di vigilanza, potrà impartire qualsiasi disposizione di controllo attinente al servizio offerto dal presente appalto.

Art. 17 - DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA'

Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente dovrà rendere anche le seguenti dichiarazioni:

- 1) di aver preso visione e di accettare tutte le clausole del presente bando di gara e dei relativi allegati e di impegnarsi ad eseguire la gestione del servizio e tutti gli obblighi relativi e connessi, anche in relazione all'offerta presentata, nel pieno rispetto delle modalità in essi contemplate;
- 2) di aver preso conoscenza dello stato dei luoghi e di tutte le circostanze che possono influire sulla gestione del citato impianto sportivo, con le modalità di cui ai predetti atti e di considerare le stesse, nel loro complesso, remunerative e tali da consentire l'offerta presentata corretta e regolare.

Art. 18 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.



CITTA' DI BRUGHERIO

(Provincia di Monza e della Brianza)

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 19 – COPERTURE ASSICURATIVE

La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo dell'associazione e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità. L'aggiudicatario si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivatagli ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività richiesta dal presente Capitolato. A tale scopo, l'aggiudicatario è tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.), anche per dolo e/o colpa grave, nella quale esplicitamente sia indicato che l'Amministrazione Comunale debba essere considerata "terzi" a tutti gli effetti e presentarla alla stazione appaltante con l'espressa rinunciata parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Il contratto assicurativo dovrà prevedere:

- a) condizioni aggiuntive per i rischi derivanti dall'esercizio di tutti gli impianti e tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle discipline sportive nella struttura in gestione, compresa la responsabilità civile derivante dalla organizzazione di manifestazioni e/o gare sportive in genere inerenti le specifiche discipline svolte nella struttura in gestione;
- b) l'inclusione della responsabilità civile "personale" dei prestatori di lavoro del gestore, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti, stagisti e altri soggetti al servizio del gestore nell'esercizio delle attività svolte per conto del Concessionario;
- c) che sono compresi i danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia;
- d) l'estensione ai danni derivanti al Comune di Brugherio o a terzi da incendio di cose del Concessionario o dallo stesso detenute.

Il massimale della R.C.T. non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, a €2.000.000,00 per danni a persona, cose e/o animali.

Nella garanzia di R.C.O. si dovranno comprendere tutte le figure di prestatori di lavoro, previste dalle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, che svolgono la propria attività al servizio del Concessionario.

Il testo da adottare dovrà comprendere il «danno biologico».

La garanzia dovrà comprendere anche l'estensione alle malattie professionali, l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

Il massimale della R.C.O. non potrà essere inferiore a € 2.000.000,00 per ogni "dipendente" infortunato. La polizza dovrà essere stipulata nella forma "loss occurrence".

L'esistenza di tale polizza non libera la ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Il Concessionario deve altresì provvedere con propria polizza assicurativa alla copertura dei:

- a) danni da incendio, garanzie complementari e accessorie, eventi speciali e altri danni correlati all'uso degli impianti;
- b) danni da furto e rapina per le attrezzature di qualsiasi genere e tutte le cose mobili di proprietà



CITTA' DI BRUGHERIO

(Provincia di Monza e della Brianza)

del gestoreo di terzi, escluso il Comune di Brugherio, che si trovano nell'ambito della struttura comunale in gestione. Nella polizza "Incendio e altri eventi" deve essere inclusa la clausola di "rinuncia" da parte dell'assicuratore alla rivalsa nei confronti del Comune di Brugherio.

Le polizze, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dal Gestore al Comune prima della stipulazione del contratto, e comunque prima dell'avvio del servizio. Tali polizze dovranno coprire l'intero periodo del servizio: le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte al Comune alle relative scadenze; scoperti e franchigie sono a carico del Gestore. Qualora le polizze, a seguito di verifiche d'ufficio, non dovessero risultare adeguate all'attività oggetto dell'appalto ed a quanto disposto dal presente articolo, la ditta aggiudicataria è tenuta a renderle conformi a quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale. Ogni anno l'impresa dovrà presentare copia della quietanza di pagamento del premio relativo alle polizze medesime. La mancata presentazione delle polizze nonché il mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dell'aggiudicazione.

Art. 20 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – SPESE

1. La stipulazione del contratto è subordinata all'espletamento delle procedure di legge previste per l'accertamento delle condizioni richieste dalla normativa "antimafia", al rilascio da parte della Prefettura della prescritta certificazione ed alla verifica del DURC.
2. Le spese contrattuali sono a carico dell'appaltatore unitamente a tutti gli oneri, imposte e tasse di qualsiasi natura relativi all'appalto.
3. L'Amministrazione Comunale può richiedere all'impresa aggiudicataria, per motivi di urgenza anche nelle more della stipula del contratto d'appalto, l'esecuzione anticipata dei servizi di cui al presente Capitolato di modo che siano svolti a decorrere dal mese di febbraio 2023.
4. In caso di esecuzione anticipata del contratto la cauzione definitiva e le polizze assicurative dovranno essere consegnate prima dell'avvio del servizio.

Art. 21 - TRACCIABILITA'

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 2010 tra le parti vi è obbligo del rispetto delle clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità del contratto. E' inoltre fatto obbligo per l'aggiudicataria di comunicare all'Amministrazione Comunale gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso.

Art. 22 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune di Brugherio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e per le parti non incompatibili con esso, le disposizioni indicate nel D.Lgs. della legge 196/2003 come aggiornate dal D.Lgs. 101/2018, è titolare del trattamento dei dati personali relativi agli utenti che fruiscono del servizio oggetto del presente appalto. Lo stesso nominerà la ditta aggiudicataria responsabile delle medesime informazioni che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

L'Aggiudicataria procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in particolare:

- a) dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;



CITTA' DI BRUGHERIO

(Provincia di Monza e della Brianza)

- b) l'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione dei servizi, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica delle persone con disabilità, dei soggetti in difficoltà e comunque dei fruitori del servizio;
- c) non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- d) non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto d'appalto;
- e) tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti agli uffici competenti entro il termine perentorio di dieci giorni dalla scadenza contrattuale;
- 2. dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.
- 3. L'Impresa aggiudicataria si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.
- 4. L'Impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del trattamento dati.

Art. 23 – SICUREZZA

1. Sono a carico dell'aggiudicataria gli adempimenti ad essa riconducibili previsti dal D. Lgs. 81/2008. Tali adempimenti dovranno essere oggetto di autocertificazione ad avvio del servizio e di informazione periodica da inviare al Direttore dell'esecuzione. L'aggiudicataria dovrà inoltre comunicare all'Amministrazione Comunale, all'inizio del servizio e per ogni successiva variazione:
 - a. nome e qualifica del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
 - b. nome e qualifica del rappresentante per la sicurezza nominato dai lavoratori;
 - c. del Medico competente e agli addetti alle gestioni emergenze antincendio e primo soccorso ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;
 - d. dichiarazione da cui risulti che i lavoratori impiegati operano nel rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e che utilizzano attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei al lavoro;
 - e. dichiarazione di aver fornito ai propri dipendenti la necessaria informazione e formazione per l'esecuzione delle opere e/o servizi commissionati e appaltati e che gli stessi lavoratori possiedono sufficiente formazione professionale per eseguirli.

2. Duvri

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81 del 2008, al presente Capitolato è allegato il DUVRI (Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze) in cui vengono indicate le misure da adottare allo scopo di eliminare o, dove ciò non fosse possibile, ridurre al massimo i rischi derivanti dalle interferenze che si possono verificare nel corso dell'esecuzione del servizio in oggetto dell'appalto. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni tutte le disposizioni contenute nel DUVRI di cui sopra. La formulazione dell'offerta costituirà accettazione da parte dell'appaltatore nell'incidenza percentuale e del relativo importo indicato in quadro economico per oneri per la sicurezza.

Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio, deve predisporre e consegnare al responsabile del servizio un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'esecuzione del servizio. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione



CITTA' DI BRUGHERIO

(Provincia di Monza e della Brianza)

dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, e deve essere aggiornato ad ogni eventuale variazione dell'incarico rispetto alle previsioni.

2. L'Appaltatore, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro sulla base della propria esperienza; in nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamenti dei costi della sicurezza individuati dalla Stazione Appaltante.

3. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel Centro, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 41, comma 4.

Art. 24 - SUBAPPALTO

Trattandosi di affidamento di impianti sportivi privi di rilevanza economica ai sensi della L.R. n. 27/2006 il subappalto non è consentito.

Non è considerato subappalto l'affidamento a terzi dei servizi di pulizia, fatto salvo che ogni responsabilità derivante dalla mancata o incompleta effettuazione delle pulizie è addebitata all'affidatario della gestione del centro sportivo, con applicazione delle penali previste nel capitolato speciale.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Art. 25 – PENALI

L'Amministrazione Comunale applicherà una penale di minimo Euro 150,00 (centocinquanta), per ogni irregolare esecuzione del servizio. In particolare, per il mancato rispetto di quanto previsto all'art. 2 del presente capitolato. Resta inteso il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno ed ogni altra conseguenza in relazione all'inadempimento. L'inadempimento sarà contestato attraverso comunicazione formale all'aggiudicatario con richiesta dei motivi giustificativi della mancata prestazione. Tali giustificazioni dovranno pervenire all'Ente entro 5 giorni dalla data di contestazione, trascorsi i quali l'inadempimento darà luogo all'applicazione della penalità. L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'aggiudicatario dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura. Le penalità sono notificate all'aggiudicatario in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

L'applicazione della sanzione non impedisce la richiesta di risarcibilità di eventuali danni ulteriori.

Art. 26 – RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

1. Per quanto attiene la risoluzione del contratto durante il suo periodo di efficacia si applica quanto previsto all'art 108 del D.lgs 50/2016.

2. Inoltre, alla risoluzione si addiverrà, in deroga agli artt. 1454 e 1456 del C.C., anche nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa;
- b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente Capitolato;



CITTA' DI BRUGHERIO

(Provincia di Monza e della Brianza)

- c) per motivi di pubblico interesse;
- d) frode nell'esecuzione dei servizi e delle prestazioni;
- e) inadempimento alle disposizioni contrattuali, nonché alle disposizioni del responsabile del procedimento o del direttore dell'esecuzione;
- f) non rispondenza dei servizi e delle prestazioni alle specifiche di contratto;
- g) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi e delle prestazioni;
- h) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e delle assicurazioni obbligatorie del personale;
- i) sospensione dei servizi e prestazioni da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- j) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- k) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi e prestazioni, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo nei casi di applicazione della misura della straordinaria e temporanea gestione, prevista dall'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l) in caso di violazione del segreto d'ufficio e della tutela dei dati personali e sensibili;
- m) negli altri casi qualora siano previsti nel Capitolato o in altri atti di gara.
- n) Applicazione di penali per un importo pari o superiore al 10% dell'importo del contratto

3. In detti casi il Comune procederà con formale diffida ad adempiere, comunicata ai sensi dell'art. 1454 del C.C., per l'esecuzione delle prestazioni entro un termine non inferiore ai 10 giorni (salvo casi di urgenza, e/o alla contestazione degli addebiti derivanti da grave inadempimento alla quale l'Impresa avrà facoltà di presentare proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di notifica della contestazione stessa, inviandola via PEC al legale rappresentante. Decorso infruttuosamente tale termine, o qualora le giustificazioni non siano ritenute congrue, la Stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

4. La Stazione Appaltante ha diritto al recesso dal contratto nei casi previsti all'art. 109 del D.lgs 50/2016, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni

Art. 27 - CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Tutte le controversie, inerenti all'esecuzione del servizio in oggetto, saranno decise in via esclusiva dal Foro di Monza.

Art. 28 - RINVIO

Per quanto non sia disposto o espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, si rinvia a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di appalti e contratti pubblici, dal Codice Civile, dal Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Brugherio.

Art. 29 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del Procedimento è il Funzionario Responsabile della Sezione Sport.